GUIDA OPERATIVA

Personale delle Aree dirigenziali:

Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro

Versione 5.0. - Novembre 2026

INDICE

PREMESSA **2**
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI **4**
1. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa **4**
1.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente 5
1.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale .. 6
1.3. Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa 8
1.4 Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa 9
2. Prospetti di calcolo del monte ore permessi per l'espletamento del mandato 10

PREMESSA

Il presente documento costituisce una guida operativa per le amministrazioni e gli enti al fine di consentire agli stessi di procedere correttamente alla quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alle OO.SS. rappresentative.

La disciplina contrattuale di riferimento è contenuta agli articoli 11[1], 12[2], 33[3] e 35,

[1] ART. 11 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO
1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

[2] ART. 12 del CCNQ 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1, commi 9 e 10, del CCNQ del 19 novembre 2019 e dalla dichiarazione congiunta n. 2 in calce al CCNQ 30 novembre 2023- DISTACCHI DA CUMULO DI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO – PROCEDURE
1. I permessi sindacali per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima definita agli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).
2. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo sulla ripartizione delle prerogative le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, la percentuale di permessi che, ai sensi dell'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), commi 5, 5 bis, 6 e 7 e dell'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), commi 5, 6 e 7, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
3. L'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute, al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui all'art. 11, comma 3 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato).
4. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto:
- della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 2;
- dell'accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;
- del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali. Il numero di tali dipendenti verrà pubblicato, per gli aspetti inerenti la presente procedura, anche nel sito istituzionale dell'Aran, a seguito della firma della ipotesi di accordo;
- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.

5. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 4, si continua a tener conto anche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero di distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di cui all'articolo 16, comma 6.
7. Ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali.

[3] ART. 33 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del CCNQ del 14 ottobre 2026 - RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo

comma 2[4] del CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i..

In merito va ricordato che le modalità di calcolo del contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato si differenziano a seconda delle Aree dirigenziali, atteso che il numero dei minuti x dirigente in servizio da prendere a riferimento cambia a seconda che l'amministrazione sia ricompresa nelle Aree Funzioni Locali e Sanità o sia ricompresa nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM Conseguentemente, il presente testo sviluppa due tipologie di esempi, uno per le Aree Funzioni locali e Sanità ed uno per le Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, PCM. Si evidenzia, inoltre, la novità introdotta dall'art. 33, comma 8, del CCNQ del 4 dicembre 2017, come sostituito dall'art. 2, comma 1 del CCNQ 14 ottobre 2016. Tale articolo, in

---

vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. I permessi di cui al comma 1, lett. a) ed al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37, comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

6. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2 lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'Area Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito in Legge 5 ottobre 2026, n. 174, nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili, le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate. Il presente comma produce effetti nei confronti delle sole confederazioni che, in applicazione dell'art. 1, comma 4, del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito in Legge 5 ottobre 2026, n. 174, si sono avvalse della facoltà ivi prevista dandone comunicazione all'ARAN entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4.

[4] ART. 35 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del CCNQ del 14 ottobre 2026 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – AREE DIRIGENZIALI
2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*), per le Istituzioni scolastiche ed educative, l'Aran comunicherà tempestivamente al Ministero dell'Istruzione e del Merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

ottemperanza dell'art. 1, comma 4, del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito in Legge 5 ottobre 2026, n. 174, ha previsto la possibilità, per le confederazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza, di utilizzare in forma cumulata, fino al massimo del 100 per cento, le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate.

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI

Le amministrazioni e gli enti, all'inizio di ogni anno, devono procedere a quantificare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. Si sottolinea l'importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 del CCNQ 4 dicembre 2017, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall'altro, bloccare la fruizioni di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

1. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

La procedura di determinazione del monte ore dei permessi sindacali da attribuire alle singole organizzazioni sindacali rappresentative può essere schematizzata nelle seguenti quattro fasi, illustrate nel proseguo del presente paragrafo 1.



1.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente

Con riguardo alle **Aree Funzioni locali e Sanità**, l'art. 33, comma 1, lett. b) del CCNQ 4 dicembre 2017, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del CCNQ del 14 ottobre 2026, prevede che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali da attribuire alle OO.SS. rappresentative è pari a 30 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio presso l'ente.

Per quanto attiene, invece, alle **Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM**, l'art. 33, comma 2, lett. b) del CCNQ 4 dicembre 2017, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del CCNQ del 14 ottobre 2026, dispone che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali delle OO.SS. rappresentative è pari a 25 minuti e 30 secondi per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio presso l'ente.

In entrambi i casi, i dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati.

Esempio: nell'ente YYY lavorano:

- 188 dirigenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dirigenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dirigenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dirigenti da prendere in considerazione è pari a n. 200, ovvero alla somma di tutti i dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel nostro esempio, quindi, il monte ore complessivo a disposizione delle OO.SS. sarà paria a:

Se l'ente YYY è ricompreso nelle **Aree Funzioni locali o Sanità:**

30 minuti x 200 dirigenti = 6.000 minuti
6.000 minuti : 60 = 100 ore

Se, invece, l'ente YYY è ricompreso nelle **Aree Funzioni centrali o Istruzione e ricerca o PCM:**

25 minuti e 30 secondi x 200 dirigenti = 5.100 minuti
5.100 minuti : 60 = 85 ore

1.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Una volta quantificato il monte ore di amministrazione, lo stesso andrà ripartito tra le **organizzazioni sindacali rappresentative** a livello nazionale, nell'Area di pertinenza, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse determinato in sede locale.

A tal fine, tenuto conto del fatto che all'attualità non sono state ancora elette le RSU nella dirigenza, è necessario fare riferimento al solo **dato associativo**, ovvero alla percentuale delle deleghe rilasciate in favore del singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate dal personale dirigente nell'ente. Il dato da prendere in considerazione è quello al 31 dicembre di ogni anno, da rilevare nella busta paga del successivo mese di gennaio (art. 11, comma 1 CCNQ 4 dicembre 2017). A tal fine dovranno essere prese in considerazione sia le deleghe rilasciate dal personale dirigenziale a tempo indeterminato che quelle rilasciate dal personale dirigenziale a tempo determinato.

Ipotizziamo che nell'ente YYY siano state rilasciate deleghe in favore di 5 organizzazioni sindacali (A, B, C, D, E)

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE
A	40	22,90%
B	52	29,89%
C	12	6,90%
D	10	5,75%
E	60	34,48%
TOTALE	**174**	**100%**

Il peso in sede locale di tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente sarà dato dal rapporto percentuale delle deleghe rilasciate alla singola O.S. rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente dai dirigenti a tempo indeterminato e determinato.

Tuttavia, i permessi sindacali andranno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'Area di riferimento. Occorrerà, pertanto, determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solo a queste ultime.

Ipotizziamo che nell'Area ove è ricompreso l'ente YYY siano rappresentative le organizzazioni A, B, D, E.

L'ente dovrà pertanto estrapolare dalla precedente tabella esclusivamente i dati riferiti alle citate organizzazioni A, B, D, E.

OO.SS.	% deleghe
A	22,90%
B	29,89%
D	5,75%
E	34,48%
TOTALE	**93,02%**

Poiché il monte ore va distribuito integralmente tra le suindicate 4 organizzazioni, si dovrà procedere a riproporzionare rispetto ad un totale di 100 il peso di ciascuna di esse al fine di ottenere il grado di rappresentatività di ognuna in sede locale.

Nel nostro esempio il grado di rappresentatività nell'ente YYY delle organizzazioni A, B, D, E, sarà quello riportato nella tabella seguente.

OO.SS.	% MEDIA	CALCOLO	% MEDIA RIPROPORZIONATA
A	22,90%	22,90 : 93,02 x 100	**24,62%**
B	29,89%	29,89 : 93,02 x 100	**32,13 %**
D	5,75%	5,75 : 93,02 x 100	**6,18%**
E	34,48%	34,48 : 93,02 x 100	**37,07%**
TOTALE	**93,02%**		**100,00%**

1.3. Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Una volta determinato il peso in sede locale delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, si dovrà procedere a ripartire il monte ore annuo complessivo tra le stesse.

Per semplicità di calcolo le operazioni vengono effettuate in minuti. Si ricorda che i minuti devono poi essere riportati in ore.

Nel nostro esempio:

Se l'ente YYY è ricompreso nelle **Aree Funzioni locali o Sanità**, il monte ore annuo complessivo sarà pari a 100 ore, ovvero 6.000 minuti.

La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo lordo di competenza delle OO.SS. A, B, D, E.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	**24,62%**	6.000	6.000 x 24,62 : 100	**1.477**
B	**32,13 %**	6.000	6.000 x 32,13 : 100	**1.928**
D	**6,18%**	6.000	6.000 x 6,18 : 100	**371**
E	**37,07%**	6.000	6.000 x 37,07 : 100	**2.224**
TOTALE	**100,00%**			**6.000**

Se, invece, l'ente YYY è ricompreso nelle **Aree Funzioni centrali o Istruzione e ricerca o PCM**, il monte ore annuo complessivo sarà pari a 85 ore, ovvero 5.100 minuti.

La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo lordo di competenza delle OO.SS. A, B, D, E.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	**24,62%**	5.100	5.100 x 24,62 : 100	**1.256**
B	**32,13 %**	5.100	5.100 x 32,13 : 100	**1.639**
D	**6,18%**	5.100	5.100 x 6,18 : 100	**315**
E	**37,07%**	5.100	5.100 x 37,07 : 100	**1.890**
TOTALE	**100,00%**			**5.100**

1.4 Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 gli enti, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, dovranno detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato, per come risultante dal documento pubblicato sul sito dell'Aran. **Tale scorporo è obbligatorio**, atteso che i sindacati che si sono avvalsi della facoltà di cumulo fruiscono di ulteriori distacchi ottenuti dalla somma, effettuata a livello nazionale dall'Aran, delle ore scorporate in ogni singola amministrazione.

Pertanto, l'ente[5] deve verificare nel sito dell'Agenzia - in «Contrattazione», sezione «Contratti Aran», «Contratti Quadro», alla voce «Prerogative sindacali», la tabella «Percentuale cumuli», in allegato al CCNQ di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2025 – 2027 del 14 ottobre 2026- se le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area di riferimento abbiano scelto di utilizzare in forma cumulata (in tutto o in parte)i permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti.

Per concludere i nostri due esempi:

Ente YYY appartenente all'Area Funzioni locali o Sanità

Ipotizziamo che le OO.SS. A, B, D, E, abbiamo scelto di cumulare le seguenti percentuali

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	**15%**
B	**100%**
D	**0%**
E	**37%**

L'ente dovrà detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	**1.477**	**15%**	**222**	**1.255**
B	**1.928**	**100%**	**1.928**	**0**
D	**371**	**0%**	**0**	**371**
E	**2.224**	**37%**	**823**	**1.401**
TOTALE	**6.000**		**2.973**	**3.027**

[5] Per le Istituzioni scolastiche ed educative il monte ore viene determinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale deve detrarre per ogni O.S. il numero di ore comunicate dall'Aran ai sensi dell'art. 35, comma 2, del CCNQ 4 dicembre 2017 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del CCNQ del 14 ottobre 2026.

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n 1.255 minuti pari a 20 ore e 55 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 0 minuti
- l'O.S. D avrà a disposizione n. 371 minuti pari a 6 ore e 11 minuti
- l'O.S. E avrà a disposizione n. 1.401 minuti pari ore 23 e 21 minuti

Ente YYY appartenente all'Area Funzioni centrali o Istruzione e ricerca o PCM.

Ipotizziamo che le OO.SS. A, B, D, E, abbiamo scelto di utilizzare le seguenti percentuali.

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	**100%**
B	**23%**
D	**0%**
E	**40%**

L'ente dovrà detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	**1.256**	**100%**	**1.256**	**0**
B	**1639**	**23%**	**377**	**1.262**
D	**315**	**0%**	**0**	**315**
E	**1.890**	**40%**	**756**	**1.134**
TOTALE	**5.100**		**2.389**	**2.711**

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n 0 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 1.262minuti pari a 21 ore e 2 minuti
- l'O.S. D avrà a disposizione n. 315 minuti pari a 5 ore e 15 minuti
- l'O.S. E avrà a disposizione n. 1.134 minuti pari 18 ore e 54 minuti

2. Prospetti di calcolo del monte ore permessi per l'espletamento del mandato

Al fine di facilitare il calcolo del monte ore permessi per l'espletamento del mandato e la relativa ripartizione tra le organizzazioni sindacali rappresentative, nella stessa sezione del sito dove è pubblicata la presente guida è possibile scaricare dei file excel

che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare il calcolo e la ripartizione dei permessi sindacali con le modalità dettagliatamente indicate nel presente documento.

Poiché i dati di base cambiano da area ad area vengono messi a disposizione i seguenti fogli di calcolo in formato excel:

- **permessi_sindacali_area_IR_univ_e_ricerca**: strutturato per le amministrazioni del comparto istruzione e ricerca riconducibili ai settori Università ed Enti di ricerca;
- **permessi_sindacali_area _PCM**: strutturato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- **permessi_sindacali_area_funzioni_locali**: strutturato per le amministrazioni e tipologie professionali ricomprese nell'ambito di applicazione del contratto Area Funzioni Locali
- **permessi_sindacali_area_funzioni_centrali:** strutturato per le amministrazioni ricomprese nel Comparto Funzioni Centrali
- **permessi_sindacali_area_sanità:** strutturato per le amministrazioni e le tipologie professionali ricomprese nell'ambito di applicazione del contratto Area Sanità

Tutti i suddetti file sono articolati in due fogli. Nel primo, denominato **"Dati Amministrazione"**, l'amministrazione dovrà procedere a compilare solo i campi colorati di rosa:

- nome amministrazione/ente
- anno di riferimento del monte ore
- numero dipendenti (varie tipologie)
- dato associativo

Tutti gli altri dati, tra cui le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area di riferimento, sono già stati inseriti.

Una volta compilati i suddetti campi, nel secondo foglio denominato **"Calcolo e Ripartizione"** l'amministrazione troverà la quantificazione delle ore/minuti di permesso disponibili e la relativa ripartizione tra i soggetti aventi titolo, al netto della quota ceduta per effettuare i cumuli a livello nazionale.

L'utilizzo dei file messi a disposizione dall'Agenzia non esime l'amministrazione dall'effettuare i necessari controlli al fine di verificare i risultati ottenuti. Resta, inoltre, nella responsabilità dell'amministrazione la correttezza dei dati inseriti nel foglio di calcolo.